

FONTE: *IL 1848. RACCOLTA DI
SAGGI E TESTIMONIANZE*,
«QUADERNI DI RINASCITA», N. 1,
1948, PP. 49-56.

VEZIO CRISAFULLI

PROFILI COSTITUZIONALI DI UNA RIVOLUZIONE MANCATA

Il '48 italiano, certamente, non è che un particolare episodio del '48 europeo, nel quale necessariamente s'inquadra e con il quale ha pertanto in comune le caratteristiche più generali. Ma si differenzia al tempo stesso dagli analoghi movimenti di altri paesi (dal '48 francese in primo luogo) per la maggiore arretratezza delle condizioni economico-politiche della penisola, e quindi delle posizioni di partenza del movimento rivoluzionario e dello stesso movimento riformatore. Questa sua specifica fisionomia si presenta, a me pare, particolarmente evidente quando del '48 italiano si prendano a considerare più da vicino gli aspetti costituzionali, espressione diretta – sul piano giuridico – dei rapporti delle forze sociali e del corrispondente schieramento dei partiti¹ e in generale dei gruppi politicamente attivi.

Intanto, una prima dimostrazione ne abbiamo nel fatto stesso che, mentre si può e si deve parlare di un movimento *costituzionale*, soltanto con molte riserve è possibile parlare *anche* di un movimento *costituente* del '48 italiano; e comunque di un movimento costituente strozzato quasi sul nascere, che non è riuscito, cioè, per le vicende esterne e per le sue interne contraddizioni, ad essere veramente e pienamente tale. In altri termini: in Italia, durante il 1848, noi assistiamo al nascere (e al rapido tramonto) di una serie di Statuti graziosamente concessi dai principi «ai loro fedeli e beneamati sudditi», e tutti più o meno modellati sulle vecchie Carte della Restaurazione, mentre il motivo della Costituente, che pure circola con insistenza lungo il nostro Risorgimento, rimane alla fin dei conti eluso, malgrado gli inizi di realizzazione avuti con le elezioni toscane e la successiva convocazione di un'Assemblea costituente toscana e, soprattutto, con quella Costituente romana del 1849, che rappresenta l'ultimo e più avanzato sbocco del nostro movimento quarantottesco, tosto soffocato in una impari lotta dalle forze armate della reazione europea.

Sotto questo punto di vista, ossia guardando ai profili costituzionali del nostro '48, balzano agli occhi le differenze rispetto alla situazione francese della stessa epoca, e talune affinità invece con la

¹ Adopero, qui la espressione «partiti» nel senso più generale di correnti politiche aventi un certo programma più o meno determinato e impegnativo; giacché più di questo non erano certamente i «partiti» italiani degli anni intorno al 1848. Il partito come gruppo stabilmente organizzato sulla base di un preciso programma politico è fenomeno più recente e proprio di condizioni generali di vita pubblica più evolute.

situazione tedesca, in funzione appunto delle rispettive diversità e analogie del grado di sviluppo raggiunto dalla società italiana nei confronti di quella francese e di quella tedesca.

In Francia, sotto la spinta della media e piccola borghesia provvisoriamente alleate con il proletariato, si andava sgretolando, per crollare infine nelle giornate di febbraio, un regime liberale borghese retto da ordinamenti monarchici costituzionali, che strati sempre più larghi della popolazione combattevano, da circa un decennio ormai, perchè sostanzialmente retrivi e nettamente oligarchici. Ma proprio questi ordinamenti (la Carta di Luigi XVIII del 1814, ritoccata nel 1830 con l'avvento della monarchia borghese) erano il modello cui si informavano le Costituzioni che, nello stesso torno di tempo, si venivano elargendo dai principi italiani e che la pubblica opinione «moderata» salutava – a Napoli come a Roma, a Firenze come a Torino – quali ottimi e liberalissimi sistemi di governo, talvolta anzi come audaci esperimenti troppo «spinti», sulla china rischiosa, della democrazia!...

E mentre la Francia si dava la Repubblica e la Costituente – e per giunta, una Repubblica costretta, sugli inizi, a proclamarsi *circondata da istituzioni sociali*² – e, attraverso la Costituente, una Costituzione ancora abbastanza largamente informata, sia pure soltanto sul piano dei rapporti politici, a principi democratici, in Italia si avvertivano crescenti segni non equivoci di timidità e di incertezza negli stessi ambienti liberali e si assisteva a precisi tentativi dei principi «costituzionali» di fare macchina indietro sulla via delle riforme, sino a giungere, come nel reame di Napoli, al colpo di stato brutalmente scoperto.

Analogamente, in Germania, il movimento rivoluzionario riusciva al solo risultato pratico di determinare i vari principi e principotti alla concessione di timide Carte costituzionali (più o meno le stesse che già la borghesia era riuscita ad ottenere, in vari Stati della Confederazione tedesca, intorno al 1830-31 e che erano state poi praticamente soppresse), mentre il motivo – più avanzato e conseguentemente democratico – di una costituente popolare unitaria si esauriva nelle vuote diatribe dell'Assemblea nazionale di Francoforte, organismo privo di forza e quindi di qualsiasi effettiva autorità, accademia e non centro politico realmente capace d'interpretare e dirigere il moto rivoluzionario del popolo tedesco.

E' bensì vero che, anche in Francia, la rivoluzione democratica del '48 si avvia rapidamente al fallimento e che la repubblica borghese – ormai priva di legame con quegli strati popolari, che avevano costituito nelle giornate di febbraio la massa d'urto del movimento contro la monarchia borghese, per vedersi poi defraudati dei frutti della vittoria e respinti sempre più brutalmente ai margini della legalità – finirà col precipitare, a breve distanza di tempo, nella dittatura di Luigi Napoleone. Ma è anche vero che il corso drammatico e contraddittorio dell'esperienza costituzionale francese del '48 si svolge pur sempre tra posizioni più avanzate nei confronti delle contemporanee esperienze dell'Italia e della Germania.

² Marx, nel saggio *Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850* ha dimostrato ampiamente come il governo provvisorio, sorto dalle barricate di febbraio, fosse stato costretto a prendere certe misure di carattere sociale più apparenti che sostanziali, ben presto abbandonate o sabotate. (Cfr. pp. 151-152, 160, 176 segg., della raccolta: Marx e Engels, *Il 1848 in Germania e in Francia*, nella traduzione italiana di Palmiro Togliatti).

Repubblica, Costituente, suffragio universale sono, infatti, i motivi centrali intorno a cui gravitano le varie alleanze di classe del '48 francese e ai quali la stessa borghesia conservatrice, nella sua grande maggioranza, deve aggrapparsi anche nella seconda fase che va dalla difensiva alla controffensiva decisa (precisatasi specialmente dopo il 1849) contro il proletariato e gli strati popolari più numerosi e più poveri. Ben diversa la situazione in Italia e in Germania, dove i motivi dominanti del movimento sono soltanto quelli delle *riforme*, di *ordini rappresentativi*, della *Costituzione*, richiesta o strappata al sovrano ma comunque formalmente da questo concessa e unilateralmente formulata senza alcuna ratifica popolare: ai quali si aggiungono, beninteso, gli altri motivi, dell'unità (in Germania e in Italia) e anzitutto (in Italia) della *indipendenza* dallo straniero. Se in tutta Europa il movimento del '48 può dirsi abbia carattere borghese, specialmente considerandolo nei suoi risultati più duraturi e nei suoi aspetti costituzionali, è certo che tale carattere è particolarmente spiccato in Italia (come, e fors' anche più che in taluni Stati tedeschi), dove l'iniziativa resta sempre nelle mani della borghesia e dei gruppi aristocratici di tendenze liberali, che si servono dello slancio popolare e degli impulsi innovatori dei gruppi intellettuali di avanguardia per realizzare ordinamenti propizi ai propri interessi di classe e si affrettano talvolta (come in Piemonte, in Lombardia e anche in Toscana) ad allearsi con l'aristocrazia conservatrice per arginare le tendenze democratiche contenendo in definitiva il movimento entro limiti ben precisi.

In questo senso Engels poteva scrivere con linguaggio incisivo che, in Italia, «tutte le classi che aspirano con entusiasmo alle riforme, dai principi alla nobiltà, fino ai pifferi e ai «lazzaroni», entrano per il momento in scena come borghesi, e il papa è oggi il primo borghese...»³. Questo giudizio, che si riferisce propriamente al periodo immediatamente precedente alla concessione delle Costituzioni (caratterizzato dalle famose iniziative riformatrici di Pio IX) vale egualmente per definire la situazione generale del movimento rivoluzionario del '48, con la sola correzione che, stavolta, entrano in scena direttamente le masse popolari ed è sotto la pressione di queste masse – sotto la pressione «della piazza», come usavano scrivere con sacrosanta indignazione i conservatori di tutte le specie – che si passa dalle semplici «riforme», alla concessione degli Statuti costituzionali.

IL MOVIMENTO COSTITUENTE SICILIANO

Naturalmente, la divisione politico-territoriale dell'Italia in una molteplicità di piccoli Stati e la diversità delle condizioni sociali delle varie parti della penisola non consentono di generalizzare con troppa disinvoltura, dimenticando certi aspetti specifici che il movimento italiano ebbe qua e là ad assumere.

E' questo il caso della Sicilia, dove si produsse il primo scoppio della rivoluzione italiana, anzi dell'intera rivoluzione europea (12 gennaio 1848). Ma non soltanto per questa sua priorità

³ F. Engels, *I moti del 1847*, pubblicato nella *Deutsche Brüsseler Zeitung* del 23 gennaio 1848, n. 7.

cronologica, quanto anche e soprattutto per caratteri particolari che presenta fin dal suo nascere, la esperienza siciliana ha un rilievo suo proprio e deve pertanto essere considerata in qualche modo a parte.

Intanto c'è la tradizionale nota *autonomistica* (rafforzata, a partire dal 1816, dalla sempre più diffusa ostilità verso i Borboni di Napoli e il loro malgoverno), che basterebbe già da sola a conferire al movimento siciliano una fisionomia ben distinta da quella comune a tutti gli altri movimenti seguiti nel resto d'Italia. Ed è principalmente in conseguenza di questo suo accento autonomistico (spingendosi talvolta sino al separatismo) che la rivoluzione siciliana del '48 giunge di balzo e decisamente alla liquidazione della dinastia regnante, dandosi – e non ottenendo dall'alto – la sua Costituzione.

Non si arriva, certo, alla Repubblica, e nemmeno ad una vera e propria Costituente; tuttavia qualcosa di molto vicino ad un potere costituente trovò pratica realizzazione nel Parlamento siciliano chiamato a emendare e aggiornare la Costituzione del 1812, che era stata immediatamente rimessa in vigore dagli insorti, e quasi un esperimento di Repubblica – nel fatto, se non nel nome – si ebbe con la *presidenza* di Ruggero Settimo, nel periodo tra l'apertura del Parlamento (25 marzo) e la elezione del duca di Genova a re di Sicilia (10 luglio). L'ordinamento costituzionale, infine, risultante dalla rielaborazione ad opera del Parlamento della Costituzione siciliana del 1812, e lo stesso ordinamento provvisorio che presiedette alla convocazione del Parlamento e alla *presidenza* di Ruggero Settimo, sono senza dubbio politicamente più avanzati di ogni altro sistema costituzionale italiano, effimero o duraturo, del periodo quarantottesco, fatta soltanto eccezione per la Repubblica romana del 1849. Mancò invece qualsiasi serio tentativo di trasformare, o avviare a una trasformazione, le arretratissime condizioni economiche dell'Isola e specialmente i rapporti ancora semifeudali esistenti nelle campagne. In questo campo, le principali preoccupazioni del Comitato Generale, prima, e poi del Governo provvisorio, furono rivolte a soddisfare la sete di impieghi pubblici, in specie militari, manifestatasi nel ceto medio, con la creazione di taluni nuovi corpi organici – burocratici e militari – fatta appunto «per dare pane a tutti quelli che han servito» (!).

Queste caratteristiche dell'esperienza costituzionale siciliana derivano dalle particolarità dello schieramento di classe che si era venuto determinando nell'Isola e dal quale ebbe origine la rivoluzione antiborbonica del gennaio. In Sicilia, infatti, l'iniziativa fu della nobiltà alleata con la media borghesia, che insieme legarono a sé – soprattutto nei primi tempi – si può dire la intera popolazione, e seppero stornare lo stato di disagio e malcontento delle masse più povere (eroiche nel battersi contro le truppe borboniche, ma sprovviste di una chiara consapevolezza dei loro secolari problemi e delle loro effettive esigenze), creando intorno all'idea della autonomia e alla Costituzione del '12 un alone leggendario e pertanto una generale fiduciosa aspettativa⁴: quasi che la

⁴ Il Brancato, *L'Assemblea siciliana del 1848-49* («Studi storici per la Costituente», n. 14, Firenze 1946) rilevando la «cieca fiducia negli effetti che avrebbe prodotto nell'isola, sanandola da ogni piaga, il ripristino della Costituzione del '12», ricorda come, nel corso della discussione alla Camera dei Comuni sulla questione del dazio sul frumento e sul riso, qualche deputato fosse uscito nell'affermazione che... «con la Costituzione del '12 è impossibile che manchi in Sicilia il frumento»!

sola conquista dell'autonomia e la sola Costituzione del 1812 potessero operare il miracolo di risolvere tutti i problemi e di eliminare le cause ben altrimenti profonde della miseria e dell'antico malessere delle masse popolari siciliane.

Lottando per l'autonomia e contro i Borboni, la nobiltà siciliana si proponeva in sostanza di compiere una *rivoluzione conservatrice*, restaurando puramente e semplicemente i tradizionali ordinamenti dell'Isola, sia pure nella forma più moderna stabilita dalla Costituzione del 1812⁵.

Avendo abolito, nel 1816, questa Costituzione e disposto l'unificazione legislativa al di qua e al di là del Faro, Ferdinando I di Borbone, «re delle due Sicilie», si presentava, agli occhi della aristocrazia siciliana, come l'*usurpatore* dei suoi diritti ribaditi dalla Costituzione del '12 e il conflitto che ne seguì, culminando nella rivoluzione del '48, riproduce in un certo senso, beninteso con diversi atteggiamenti in relazione alle diverse condizioni di tempo e di luogo, l'antico conflitto tra monarchia e nobiltà feudale che accompagnò lo sviluppo politico dell'Inghilterra a partire dal Medio Evo.

Ma l'*offesa* al sentimento siciliano, e prima di tutto ai diritti e agli interessi delle classi politicamente attive, non era meno grave per la borghesia e per il ceto medio, che avevano ottenuto con la Costituzione del '12 parità di poteri tra la loro rappresentanza (la Camera dei Comuni) e la rappresentanza degli ordini baronale ed ecclesiastico (Camera dei Pari) e che vedevano nell'accentramento politico-amministrativo perseguito da Ferdinando I il concreto pericolo della concorrenza di elementi napoletani nei pubblici impieghi e nei gradi dell'esercito, e di sempre maggiori ostacoli allo sviluppo di iniziative economiche. Soltanto, che per questa classe, a differenza che per la nobiltà, la vecchia Costituzione del '12 doveva essere piuttosto un punto di partenza, e non un semplice punto di arrivo. Sin dallo scoppio, della rivoluzione, vediamo così sostenuta, dai gruppi e dagli uomini più avanzati anche se di parte «moderata», la necessità di adattare gli ordinamenti ripristinati ai nuovi bisogni dell'Isola; anzi, la minoranza democratica in seno al Governo provvisorio avrebbe voluto addirittura la convocazione di una sola Camera «con le piene facoltà costituenti».

Gli strati popolari, infine, si erano lanciati animosamente per primi nella lotta, e continuarono per molto tempo ad appoggiare l'opera del Parlamento e del Governo provvisorio, per la speranza di vedere in qualche modo migliorata la propria sorte: mossi insomma dal bisogno di sollevare le proprie condizioni e attratti dal miraggio che autonomia e Costituzione del '12 potessero significare per tutti l'inizio di un'esistenza meno dura e più libera.

Risultato di questa situazione di fatto, sul piano costituzionale, fu un compromesso tra l'elemento aristocratico conservatore e l'elemento borghese innovatore, in forza del quale – malgrado quei suoi sviluppi più decisi e politicamente avanzati, in gran parte connessi, come si è detto, alla

⁵ L'antico Parlamento siciliano (di origine normanna) diviso nei tre bracci – ecclesiastico, baronale, e regio, comprendente quest'ultimo i rappresentanti delle principali città – era stato, nel 1812, riformato attraverso il sistema bicamerale (Camera dei Pari, costituita dai due antichi rami, baronale ed ecclesiastico; Camera dei Comuni, praticamente eletta dai contribuenti non soggetti a vincoli feudali).

pregiudiziale autonomistica comune ai vari gruppi sociali – il movimento siciliano si mantiene in complesso nell'ambito «moderato» analogamente a quanto avveniva nelle altre regioni italiane, ma con una più larga ispirazione democratica dell'ordinamento costituzionale nel quale riuscì ad esprimersi giuridicamente. Il compromesso si manifestò sin dall'inizio con la convocazione del «Parlamento costituente», che era insieme, e non era più, il Parlamento contemplato dalla Costituzione del 1812, essendo stata allargata la base rappresentativa della Camera dei Comuni e ritoccata la composizione della Camera dei Pari con l'integrazione di un certo numero di membri designati dalla Camera dei Comuni.

Anche la Costituzione rielaborata dal Parlamento risente in definitiva del compromesso tra le classi dirigenti (nobiltà e borghesia) e insieme della incapacità degli stessi elementi politicamente più radicali della borghesia di pervenire a un contatto diretto con la grande maggioranza del popolo siciliano, e quindi di allargare gli schemi di un democraticismo astratto e universalistico a *quella particolare realtà*, storicamente determinata, sulla quale la Costituzione avrebbe dovuto agire. Eppure, *considerata nelle sue formulazioni e sul piano dei rapporti politici*, essa rappresenta indubbiamente un documento importante e ben diverso dalle altre Costituzioni italiane del '48. E' affermato, nell'art. 1, il principio confessionale cattolico, ma si tace degli altri culti per evitare interpretazioni intolleranti (ed in questo, come vedremo, si deve ravvisare un primo elemento di superiorità rispetto agli Statuti concessi dai principi italiani); viene dichiarato, all'art. 2, che «la Sicilia sarà sempre stato indipendente», ribadendosi così in forma estrema la fondamentale pregiudiziale autonomistica.

Il principio democratico della sovranità popolare trova esplicito accoglimento nell'articolo 3, insieme con la guarentigia liberale della «distinzione» (e non della *divisione* o, peggio, *separazione*) dei poteri; spettando il potere legislativo al parlamento, composto di due Camere, fondate però entrambe sull'elezione (diretta e a suffragio teoricamente universale, per la Camera dei deputati; di secondo grado e limitata a certe categorie di eleggibili, per la Camera dei senatori), e il potere esecutivo al re, che avrebbe dovuto esercitarlo per mezzo di ministri responsabili. Al re non è attribuito il diritto di scioglimento delle Camere e nemmeno il potere di sanzionare le leggi, in luogo del quale l'art. 30 gli attribuisce un semplice «veto» sospensivo (superabile qualora il Parlamento insista nella sua decisione legislativa nella sessione immediatamente successiva a quella della prima deliberazione). Anche le disposizioni sui diritti dei cittadini, benchè relegate al Titolo VI, cioè alla fine del documento costituzionale, sono in generale più larghe di quelle che si incontrano nelle Carte concesse nel resto d'Italia.

GLI STATUTI

La rivoluzione siciliana ebbe naturalmente ripercussioni in tutta Italia, ed in primo luogo nel napoletano, dove concorse ad accelerare l'esplosione del movimento rivoluzionario e la conseguente «concessione» della Costituzione. E mentre il Parlamento siciliano costituente

attendeva all'opera riformatrice della Costituzione del '12, una dopo l'altra fiorivano, nella penisola, le Carte costituzionali strappate ai principi dalla crescente pressione popolare: a Napoli, il 10 febbraio; il 15 dello stesso mese in Toscana; il 4 e il 15 marzo, rispettivamente, in Piemonte e a Roma.

Tutte queste Costituzioni, più o meno modellate come sono sulle Carte francesi del 1815 e del 1830, presentano caratteri comuni e ben noti, in relazione con le comuni caratteristiche più generali del movimento italiano – nei suoi rapporti di classe, e quindi nei suoi obiettivi e nei suoi limiti – già brevemente ricordate nelle pagine precedenti. Prese insieme, esse si differenziano perciò dalla Costituzione siciliana riformata, non soltanto perchè questa venne data dal popolo a sé stesso mentre quelle sono tutte *octroyées*, concesse cioè unilateralmente dal sovrano, ma anche per la maggiore timidezza delle loro disposizioni e per l'accento restrittivamente liberale che le informa.

Così, la Costituzione del Regno di Napoli (concessa *di nostra piena, libera e spontanea volontà... Nel nome temuto dell'Onnipotente Santissimo Iddio, Uno e Trino*) riassume nel suo articolo primo la forma di governo da essa instaurata in questi termini: «Il Reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi retto da temperata Monarchia ereditaria-costituzionale sotto forme rappresentative» (lo Statuto albertino dirà più semplicemente, ma con sostanziale concordanza di concetti, che «Lo stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario ecc.»). Il principio confessionale cattolico viene in essa affermato, all'art. 3, nel modo più drastico («La unica Religione dello Stato sarà sempre la Cristiana Apostolica Romana, *senza che possa mai esser permesso l'esercizio di alcun'altra Religione*»), ma è principio sostanzialmente comune agli altri Statuti italiani, benché, in quello del Regno di Sardegna e in quello del Granducato di Toscana, temperato dal noto riferimento alla *tolleranza* degli altri culti.

Riservato al re il potere esecutivo, da esercitarsi per mezzo di ministri responsabili, il potere legislativo viene – dalla costituzione napoletana, come da quella toscana, dallo Statuto albertino e dallo Statuto di Pio IX – attribuito collettivamente al re e ad un parlamento composto di due Camere, delle quali l'una elettiva e l'altra vitalizia e di nomina sovrana. Peraltro, questo punto presenta taluni aspetti particolari nella Costituzione degli Stati della Chiesa, a causa della loro speciale natura e della compenetrazione nella persona del sovrano, ossia del papa, della doppia veste, di capo dello Stato e di capo della religione cattolica: il paragrafo LII stabilisce, infatti, che la sanzione alle leggi votate dal Parlamento sia data o negata dal papa nel *Concistoro segreto* (sottoponendo così in pratica il potere legislativo al controllo del collegio cardinalizio) e, quel ch'è più grave, il paragrafo XXXVI fa divieto al Parlamento di proporre qualsiasi legge *che riguardi affari ecclesiastici o misti o che sia contraria ai canoni e discipline della Chiesa*. Ma, se questi particolari aspetti dello statuto di Pio IX si spiegano con la presenza del principio teocratico nello Stato Pontificio, nessuna giustificazione, che non sia un deliberato atteggiamento rigidamente conservatore e reazionario, può darsi della norma con la quale lo stesso paragrafo XXXVI stabilisce che il Parlamento non possa proporre alcuna legge *che tenda a variare o modificare il presente Statuto!*... L'enormità di tale disposizione non può essere illustrata meglio che richiamandosi alle parole di Cavour, che certo era tutt'altro che un *giacobino* e che così si esprimeva a proposito della

pretesa intangibilità dello Statuto albertino (che nel preambolo era proclamato, com'è noto, «legge perpetua e irrevocabile»): «Come mai puossi pretendere che il legislatore abbia voluto impegnare sé e la nazione a non mai portare il più leggero cambiamento diretto ad operare il menomo miglioramento ad una legge politica? Ma questo sarebbe voler far sparire il potere costituente dal seno della società, sarebbe privarla dell'indispensabile potere di modificare le sue forme politiche a seconda delle nuove esigenze sociali. Sarebbe un concetto mente assurdo che non poteva venire concepito da nessuno di coloro i quali cooperarono alla redazione di questa legge fondamentale. Una nazione non può spogliarsi della facoltà di mutare con mezzi legali le sue leggi politiche. Non può, menomamente, in alcun modo, abdicare il potere costituente»⁶.

A criteri restrittivi è informato, in tutte queste costituzioni o nelle leggi elettorali emanate a integrazione di esse, il sistema elettorale per la formazione della Camera dei deputati (detta invece Consiglio generale, nello Statuto di Toscana, e Consiglio dei deputati, in quello di Pio IX), con la conseguenza di escludere dalla partecipazione attiva alla vita politica la maggioranza della popolazione. Non era forse lo stesso Cavour a sostenere l'adozione di simili criteri, partendo dal presupposto che tra le condizioni per essere buoni elettori vi ha «l'interesse al mantenimento dell'ordine sociale»?

Scarse e circondate di molte riserve, infine, sono le disposizioni sui diritti dei cittadini contenute nelle Carte italiane del '48. Eguaglianza di fronte alla legge; libertà personale; inviolabilità della proprietà, del domicilio, della corrispondenza; libertà di stampa (ma con rinvio a leggi repressive e con la riserva di censura preventiva per le opere riguardanti materie religiose: fa eccezione, su quest'ultimo punto, l'art. 28 dello Statuto albertino); silenzio sul diritto di associazione, mentre il diritto di riunione risulta espressamente previsto e garantito soltanto da alcune Costituzioni.

In complesso, dunque, i regimi istituiti da questi Statuti si mantengono sul piano delle semplici «riforme», di più antica origine illuministica, rappresentandone l'estremo sviluppo compatibile con l'*ipotesi* che sta logicamente alla base di qualunque Costituzione emanante dalla sola volontà del sovrano: che sia, cioè, lo stesso sovrano a privarsi spontaneamente di una parte delle sue prerogative, chiamando a concorrere al governo dello Stato rappresentanti eletti dai cittadini, accanto ad uomini di sua fiducia e da lui nominati discrezionalmente tra ristrette categorie di persone appartenenti – per il privilegio del censo o per gli incarichi ricoperti nella gerarchia ecclesiastica, nella amministrazione burocratica o nell'esercito – alle classi alte della società.

In poche parole: i regimi istituiti dalle Costituzioni del re di Napoli, del granduca di Toscana, del re di Sardegna, del Pontefice possono tutti egualmente qualificarsi (con qualche diversità di atteggiamenti per quello dello Stato pontificio) come regimi costituzionali fondati sul compromesso tra i principî monarchico e aristocratico, rispolverati e aggiornati ai tempi, e il principio democratico, formalisticamente inteso e timidamente realizzato.

⁶ Cavour, *I critici dello Statuto e la sua pretesa intangibilità* in *Scritti politici* raccolti da G. Gentile, Roma 1930, pagg. 98-99.

Gli Statuti della penisola ebbero tutti, fatta eccezione soltanto per la Carta albertina, durata brevissima: travolti definitivamente nel '49 dalle armi della reazione vittoriosa (e insieme con essi, anche la Costituzione siciliana e l'effimera Costituzione della Repubblica romana), si erano dimostrati già prima di per sé inconsistenti, incapaci di reggere all'urto delle opposte tendenze, conservatrice e democratica.

Su tutti, gravava l'ipoteca di una situazione internazionale estremamente fluida, e più in particolare della soggezione – diretta o indiretta – in cui l'Italia si trovava nei confronti dell'Austria legittimista e reazionaria. E tutti, senza eccezione, erano viziati alle origini dalla cattiva volontà degli ambienti di corte e dei principi, che li avevano concessi come il *minor male*, nel tentativo (che può dirsi in generale riuscito) di arrestare il moto rivoluzionario italiano, incanalandolo entro ordinamenti che preservassero al più alto grado possibile le prerogative del sovrano, della nobiltà e dell'alto clero e garentissero la conservazione dell'ordine sociale contro i possibili «eccessi della plebe», come allora si usava dire. Salutati sul primo momento con molte belle luminarie e dimostrazioni di giubilo e riconoscenza, erano in realtà circondati dalla malcelata diffidenza degli ambienti clericolegittimisti, che vi scorgevano soltanto un mezzo estremo per stornare il pericolo di rivolgimenti ben altrimenti profondi, mentre – d'altro canto – deludevano le aspettative dei gruppi politicamente più avanzati, che non risparmiarono loro le critiche più aspre.

«La battaglia ci aveva dato tutto; – scriveva due anni dopo un radicale napoletano, il Petrucelli⁷ – col trattato di pace, *con le Costituzioni dovevamo tutto perdere*. Bisognava mettere l'Italia alla croce di uno Statuto angusto come i forni di Monza, attaccare un popolo vivo e attivo ad un cadavere. Bisognava galvanizzare una aristocrazia morta sotto i corpi della rivoluzione francese, atterrirla se così faceva d'uopo col fantasma del comunismo, allettarla di nuovi privilegi, per dividere in due interessi opposti la nazione». E con più particolare riferimento alla Costituzione napoletana, aggiungeva: «La Costituzione era nata rachitica o per meglio dire non vitale (...). Un censo esorbitante sì per gli elettori che per gli eleggibili (...); l'oblio completo del giurì; la indeterminatezza di tutte le libertà da regolarsi con apposite leggi e nel tempo stesso un *veto* assoluto al principe⁸ che poteva per questo solo mezzo tutte annullarle legalmente; e la formazione di una Camera dei pari totalmente di nomina del re».

Se queste parole valgono efficacemente ad esprimere il malcontento dei democratici di tutta Italia (e il malcontento esplose anche qua e là in dimostrazioni di piazza, che assunsero talora persino in Piemonte un netto colore repubblicano, come nell'episodio, narrato con indignazione dalla *Concordia* del 16 marzo, svoltosi a Chambéry, dove «operai e uomini dell'ultima feccia del popolo» osarono percorrere le vie al grido di «viva la Repubblica» e al canto della Marsigliese), lo stato d'animo opposto, ossia la cattiva volontà dei sovrani, non potrebbe risultare meglio che dalle dichiarazioni dello stesso Carlo Alberto e dei suoi consiglieri nei giorni precedenti alla concessione

⁷ Ferdinando Petrucelli, *La rivoluzione di Napoli nel 1848*, (pubblicato a Genova nel 1852), a cura di F. Torraca, pp. 70 e segg.

⁸ E' questa una inesattezza terminologica del P., perchè a norma dell'art. 4 della Costituzione napoletana, al re spettava non il semplice diritto di *veto*, ma il diritto di *sanzione*, risultando la legge dal concorso delle tre volontà deliberanti, delle due Camere e del sovrano.

dello Statuto. Già il semplice annunzio della Costituzione napoletana era parso, a Carlo Alberto, un atto scandaloso, un vero e proprio tradimento perpetrato dal Borbone: «Le roi de Naples ne pouvait faire rien de plus fatal pour la tranquillité de l'Italie que ce qu'il vient d'accorder à ses peuples après le massacre de ses troupes et la révolution flagrante. Mais il ne nous faut point perdre de courage pour celà: au contraire. (...) Alors ma ferme volonté est qu'il faut combattre jusqu'à l'extrémité; mais ne rien accorder à une demande insurrectionnelle»⁹. E nel corso delle sedute del Consiglio di conferenza del febbraio '48, ecco i vari ministri fare a gara nel deplorare con le parole più accorate il precipitare degli avvenimenti, che obbligava ormai a concedere un regime costituzionale: la Costituzione «è senza dubbio una disgrazia», lamentava il Ministro degli Interni conte Borelli, ma l'eccitazione degli animi, fuorviati da una stampa manco a dirlo licenziosa, era giunta a tal segno che la costituzione era inevitabile, «dovendosi scegliere il minor male, per evitarne di maggiori»: una Costituzione però che tutelasse al massimo grado le prerogative della corona e la tranquillità del paese, una Costituzione con la quale bisognava «dettare le condizioni, non riceverle» e che avrebbe finito, se ben congegnata, con l'indebolire piuttosto «i nemici della pace interna, che non il trono», come saggiamente osservava il Ministro di Grazia e Giustizia conte Avet¹⁰.

Del resto, gli avvenimenti che seguirono la concessione degli statuti in Italia sono la dimostrazione più eloquente della loro insufficienza e della loro gracilità organica. Il primo re a concedere fu anche il primo a tradire la Costituzione: il colpo di Stato effettuato da re Ferdinando di Borbone il 15 maggio del '48 segna già l'inizio della serie di violazioni, di fughe, di viltà che ebbero a caratterizzare, ancor prima del ritorno vittorioso della reazione interna e internazionale, il comportamento dei vari principi italiani nei confronti delle Costituzioni che in un primo momento erano stati costretti a elargire (diverso il caso del Piemonte, per la particolare situazione di questo Stato rispetto all'Austria e alla guerra d'indipendenza, oltre che per altre ragioni che bisognerà vedere un po' più da vicino). Ma in Toscana e negli Stati della Chiesa, dove – per motivi differenti – più forte si era manifestata la spinta democratica, la pratica decadenza degli statuti generò al tempo stesso i postumi movimenti costituenti della prima metà del '49.

Sopravvisse, dunque, il solo Statuto albertino, che divenne poi, con l'andar del tempo – attraverso le successive annessioni al Piemonte sabauda e i relativi plebisciti¹¹ – lo Statuto del Regno d'Italia.

Con esso, il principio *monarchico-costituzionale* prevalse definitivamente, nel fatto, sui tentativi e sulle aspirazioni di un *movimento popolare costituente*, così come, a partire dal 1850, l'iniziativa regia prevalse sull'iniziativa popolare nella lotta per l'unità e l'indipendenza d'Italia (restando, invece, sacrificata l'istanza della libertà, ridotta ormai negli schemi del costituzionalismo moderato).

⁹ Lettera di Carlo Alberto al conte Giacinto Borelli (31 gennaio - 1 febbraio 1848) riportata nel bel volume di Giorgio Falco, *Lo Statuto albertino e la sua preparazione*, Roma 1945.

¹⁰ I verbali, la cui lettura è veramente gustosa, sono ora raccolti e riprodotti nel cit. volume del Falco.

¹¹ E' noto che i plebisciti in occasione delle annessioni della Toscana e dell'Emilia, delle province napoletane e siciliane, delle Marche e dell'Umbria, del Veneto, di Mantova, di Roma e delle province romane, non rappresentarono una consacrazione popolare dello Statuto, perchè rivolte in primo luogo *alla annessione* (diventa sinonimo di indipendenza) e non *alla libera scelta* di una determinata forma di governo.

Fu insomma sotto l'insegna e sulla base della Costituzione piemontese, che poté realizzarsi quella *rivoluzione legale*, che è sempre stata il sogno dei benpensanti italiani di tutte le sfumature, accomunando nella diffidenza verso il popolo vero (e ignorato dai più) e nel desiderio dell'ordine sociale i gruppi della nuova borghesia, con le frazioni meno retrive dell'antica nobiltà.

In questo senso, lo Statuto albertino ha esplicitato, a suo modo, una funzione positiva, riuscendo a raggruppare intorno a sé gli interessi prevalenti delle classi che – per le particolari condizioni della società italiana nel periodo del Risorgimento – furono, e non potevano non essere, le classi dirigenti del movimento liberale italiano. Certamente la singolare fortuna toccata allo Statuto di Carlo Alberto nei confronti di tutte le altre costituzioni ad esso contemporanee si spiega anche con altre ragioni, che attengono *all'interventismo* antiaustriaco della monarchia piemontese, mossa anzitutto da preoccupazioni espansionistiche e quindi da intenti di potenza, mantenutosi costante nel corso delle vicende tra il 1848 e il '70 e sorretto da una effettiva tradizione militare. Ma non c'è dubbio che questa presenza attiva e direttiva del Piemonte fu possibile, perchè il regime costituzionale instaurato da Carlo Alberto, e perfezionatosi successivamente in special modo attraverso l'opera di un Cavour, corrispondeva a precise e sostanziali esigenze della società piemontese del tempo, nella quale pertanto era riuscito a radicarsi saldamente, e per di più corrispondeva agli interessi della maggioranza della borghesia delle altre parti d'Italia, e in particolare dell'Italia settentrionale.

Negli anni successivi alla Restaurazione, il Piemonte aveva percorso, infatti, notevoli passi innanzi nello sviluppo economico, in ciò favorito anche dalla annessione della Liguria con il porto di Genova. Già nel 1834 Cavour poteva affermare che «*nos finances sont les plus belles d'Europe*»; intorno a quell'epoca si era realizzato un notevole sviluppo delle strade e dei canali, mentre l'abolizione di tutti i divieti d'esportazione e di molti divieti d'importazione insieme con la riduzione dei dazi doganali sui generi più importanti avevano generato un aumento nei prezzi delle derrate agricole, con la conseguenza di un maggiore incoraggiamento alla loro produzione. Scarse erano, del resto, le grandi proprietà agricole, e numerose invece le medie e piccole proprietà, alle quali in genere attendevano personalmente i proprietari appartenenti alla nobiltà o alla nuova borghesia. Anche l'industria, in ispecie l'industria tessile, si andava sviluppando e concentrando in grandi stabilimenti. La borghesia agraria e industriale e i gruppi più attivi e aperti della vecchia aristocrazia avevano, perciò, certi interessi in comune: limitare l'assolutismo e il paternalismo monarchico, accelerare una legislazione favorevole alla libertà d'iniziativa economica, mantenere la tranquillità e l'ordine insieme con il rispetto del sacro diritto di proprietà.

L'uomo che riassume, in certo qual modo, nel suo pensiero e nella sua opera questa sostanziale concordanza di posizioni e queste generali aspirazioni, fu il conte di Cavour. Cavour, prima di essere uno statista, era il nobile dedito al miglioramento delle culture delle sue terre, lo studioso e l'ammiratore della teoria e della pratica economica inglese del suo tempo, uno tra i fondatori dell'Associazione Agraria Subalpina (1842), del Banco di Genova (1844) e della Banca di Torino (1847). In un suo scritto del dicembre 1847, la interdipendenza tra libertà politiche e progresso economico è affermata con la massima chiarezza: «Le condizioni economiche di un popolo sono favorevoli quant'è possibile, semprechè il moto progressivo si operi in modo ordinato. Tuttavia

l'industria per svolgersi e prosperare abbisogna a segno tale di libertà, che non dubitiamo affermare essere i suoi progressi più universali e più rapidi in uno Stato, inquieto sì, ma dotato di soda libertà, che in uno tranquillo ma vivente sotto il peso di un sistema di compressione e di regresso (...) Pienamente convinti di queste verità, proclamiamo con franchezza essere il risorgimento politico italiano (...) segno indubitabile di un'era novella per l'industria e il commercio della nostra Patria»¹². Il regime liberale moderato, istaurato dalla Costituzione albertina era dunque – specie nello svolgimento ricevuto attraverso le successive riforme introdotte nei vari rami della legislazione e attraverso una pratica parlamentare accorta e discreta – nel complesso adeguato alle principali esigenze delle classi dirigenti piemontesi e atto ad un tempo a favorirne il graduale rinnovamento, nell'ordine e senza «pericolose» concessioni ai più vasti strati popolari. E tale esso appariva ai moderati delle altre parti d'Italia e anzitutto a quei moderati lombardi, che si reclutavano (press'a poco come in Piemonte) tra i gruppi più operosi e illuminati dell'aristocrazia agraria e tra la borghesia agraria e industriale: i quali si adoperavano pertanto, dopo l'insurrezione popolare delle cinque giornate, per la immediata fusione delle province lombarde col Piemonte sabauda e costituzionale.

La fusione era necessaria – come si legge nell'opuscolo di un moderato¹³ – per assicurare «tutti quelli che vivono delle loro rendite e della loro industria, che vogliono la pace domestica, la sicurezza pubblica, l'indipendenza pubblica e la vera libertà del proprio paese»; mentre «pericoli e agitazioni» sono «inseparabili» da un regime di repubblica democratica (sembra il famoso «salto nel buio» della propaganda monarchica per il referendum del 2 giugno 1946!). E quale migliore garanzia della Casa Savoia, la quale è «la miglior nostra sicurezza dalle interne fazioni, dalle improntitudini della plebe, il pegno migliore dell'ordine e della libertà e per conseguenza della nostra prosperità materiale»! Ma l'opposizione democratica e repubblicana fu abbastanza forte in Lombardia, e specialmente a Milano, perchè il principio annessionista non riuscisse a trionfare completamente, pur sotto la pressione delle vicende belliche e in un momento così critico per l'indipendenza delle province insorte: la fusione venne infatti votata, il 20 maggio, con l'esplicita riserva di una Costituente – e sia pure di una Costituente con poteri limitati, ossia di una Costituente a metà – da convocarsi, a guerra finita, con il suffragio universale, per stabilire «le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale con la dinastia di Savoia»¹⁴.

¹² *Scritti*, cit., pag. 2. E in un brindisi al banchetto dei commercianti, dopo avere inneggiato al perfezionamento tecnico dell'industria e alla emulazione tra le varie classi produttrici – le quali «tutte conferiscono egualmente al pubblico benessere, dall'agricoltore che crea la materia prima, al fabbricante che ne accresce il valore (...), al commerciante che traendo i prodotti da lontani paesi fra noi li dispensa in modo a tutti facilmente accessibile» – esclamava: «*Abbiano* (le attività produttrici) *tutte nuovi stimoli, nuova vita da quello spirito di riforma e di progresso che, benedetto da Pio, promosso da Carlo Alberto, anima e sprona ogni classe di cittadini*».

¹³ Si tratta di un *Indirizzo dell'avvocato A.L. Pagnani ai suoi concittadini*, che fu pubblicato il 1° aprile del 1848. Ho tratto la citazione dal libro di Salvemini, *I partiti politici milanesi nel secolo XIX*, edito a Milano il 1899 sotto lo pseudonimo di *Rerum scriptor*.

¹⁴ L'impegno venne ribadito dalla convenzione intercorsa il 13 giugno successivo tra il governo piemontese e il governo provvisorio della Lombardia, e poi ancora da un decreto del governo Sardo in data 11 luglio, che fu vivamente contrastato nel Parlamento subalpino dove si temeva qualunque cambiamento e si reagiva persino all'ipotesi di una costituente così devirilizzata. Il fallimento della campagna del '48-49 segnò anche il tramonto del compromesso, del quale non si fece più parola allorché, nel 1859, la Lombardia entrò a far parte del regno di Vittorio Emanuele II.

Ma se, da un lato, la Costituzione piemontese era capace di legare a sé la maggioranza degli interessi borghesi d'Italia, essa veniva, al tempo stesso, e proprio per questa ragione essenziale, a corrispondere anche a talune antiche aspirazioni dei circoli più reazionari della Corte e dell'esercito piemontese, e della stessa dinastia, rendendo possibile (anzi, legittimando sul piano nazionale) una politica espansionistica dello stato sabauda. La prospettiva di ingrandimenti territoriali e di successi diplomatico-militari valse, in altre parole, a compensare la dinastia e questi gruppi ad essa più strettamente legati del sacrificio di una parte dei loro privilegi fatto con la forzata «concessione» dello Statuto; mentre il fatto di essere rimasto il solo a tener fermo il regime costituzionale pur dopo la vittoria austriaca e, per di più, di procedere oltre nello sviluppo di un sistema parlamentare e di più moderni ordinamenti civili doveva permettere allo stato piemontese di raccogliere intorno a sé le speranze e le energie della maggior parte dei liberali di Italia e di porre così, indisturbato, la propria candidatura alla esclusiva direzione del movimento unitario.

LA REPUBBLICA ROMANA

L'ultima e più avanzata espressione istituzionale del '48 italiano è la Repubblica romana dell'anno seguente con la sua Costituzione.

A Roma, infatti, il movimento *costituzionale* quarantottesco viene travolto e superato da un concreto e compiuto movimento *costituente*, quale aveva cominciato a realizzarsi parzialmente anche in Toscana, dopo la fuga del granduca, ma senza che qui si pervenisse ad alcun pratico risultato. Dalla costituzione concessa da Pio IX il 14 marzo 1848, le province romane erano invece passate alla Costituente, alla proclamazione della repubblica, alla formulazione di una Costituzione di tipo schiettamente democratico. E il decreto fondamentale di decadenza del potere temporale dei papi di istituzione della Repubblica (9 febbraio 1849) fu approvato dall'assemblea pressoché alla unanimità: 120 voti favorevoli, 10 contrari e 12 astenuti.

Come, in Sicilia, alla base dello schieramento compatto delle classi per la decadenza della dinastia borbonica e per la Costituzione del '12 stava un presupposto *particolare e caratteristico* della situazione siciliana (la comune pregiudiziale autonomistica), a Roma, fu *per ragioni del tutto specifiche* (attinenti, questa volta, alla natura teocratica dello Stato pontificio) che poté realizzarsi un così generale schieramento di gruppi sociali e politici intorno alla esigenza repubblicana: dal popolo di Trastevere e dai contadini dell'Agro, ai piccoli borghesi intellettuali e radicali, alla stessa grande borghesia mercantile; dai democratici e dai repubblicani, ai moderati. La breve esperienza fatta dopo la concessione della Carta di Pio IX aveva, infatti, dimostrato chiaramente l'incompatibilità tra il principio liberale e il principio teocratico e per conseguenza l'impossibilità di conseguire e, tanto più, di mantenere in vita, un ordinamento di tipo liberale, anche se monarchico e moderato, per la identificazione nella persona del pontefice della doppia qualifica, di capo dello Stato e di capo della Chiesa cattolica. Aggiungasi il ritiro di Pio IX dalla guerra d'indipendenza, che aveva fatto cadere d'un colpo le speranze dei neo-guelfi deludendo le aspettative di tanta parte degli

italiani di allora; aggiungasi ancora la circostanza che il malcontento era vivissimo nelle province romane, perchè il governo dei papi era quanto di peggio ci fosse in Italia per cattiva amministrazione, per invadenza dell'alto clero, per dispotismo poliziesco. D'altra parte, la fuga di Pio IX aveva dissipato le ultime incertezze e gli scrupoli di molti, facilitando così – nel fatto – lo svolgimento deciso del movimento liberale romano.

Il testo definitivo della Costituzione della Repubblica romana fu approvato all'unanimità il 1° luglio 1849; il giorno successivo la Repubblica romana veniva soffocata dall'ingresso delle truppe francesi, dopo la lunga ed eroica lotta combattuta mentre l'Assemblea discuteva, in un clima di entusiasmo generale, gli articoli costituzionali. Qualsiasi giudizio sulla vitalità – ossia sulla aderenza effettiva alla situazione del paese – della Costituzione repubblicana sarebbe quindi avventato, perchè la vitalità di una Costituzione può giudicarsi soltanto alla stregua della sua capacità effettiva a disciplinare i rapporti fondamentali della vita associata, e questa capacità effettiva non può manifestarsi che con l'esperienza. Certo, la lettura del documento lascia oggi alquanto perplessi, per una certa quale atmosfera di retorica, di letteratura (e cioè di astrattezza) che circonda i principî, indubbiamente avanzatissimi in senso democratico, adottati dall'assemblea romana.

Principio della sovranità popolare; affermazione che il regime della «repubblica democratica» romana «ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce i titoli di nobiltà nè privilegi di nascita o casta». Libertà religiosa; Camera unica eletta a suffragio universale ogni tre anni, ma con voto pubblico (norma, quest'ultima, di pretto carattere giacobino); in luogo di un presidente della repubblica, un capo dello stato collegiale, chiamato *Consolato* (i tre Consoli avrebbero dovuto essere eletti dall'Assemblea a maggioranza di 2/3 e avrebbero dovuto essere responsabili nei confronti dell'Assemblea al pari dei ministri); il mantenimento dell'ordine pubblico e della legalità costituzionale, affidato alla guardia nazionale, da reclutarsi tra «tutti i cittadini» ed organizzata al suo interno nel modo più democratico (art. 61: «Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezioni»). Tali sono le disposizioni più importanti contenute nel testo della Costituzione romana, per quel che concerne i rapporti politici.

In seno all'assemblea furono anche presentati, dagli elementi più democratici, degli emendamenti di carattere sociale, e sia pure genericamente sociale. Tra questi merita di essere ricordato l'emendamento Filopanti, dal quale sarebbe risultato qualcosa di molto vicino «al diritto al lavoro»: la nuova Costituzione – affermava Filopanti – sarebbe stata veramente perfetta, «ove lo Statuto dia agli interessi politici e sociali del popolo una soddisfazione ancor più ampia». E poco dopo il deputato Lizabe affermava che la Costituzione non può ridursi a un semplice fatto politico, «perchè il popolo non ha fatto già una rivoluzione per un governo, ma l'ha fatta per sé».

Ma queste proposte non incontrarono il consenso della maggioranza dell'Assemblea, preoccupata, anche questa volta, del solito spettro del socialismo, anzi del «comunismo». Restò tuttavia nel testo definitivo della Costituzione il principio dell'art. III, per il quale: «La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini». E' una dichiarazione di principio, generica e praticamente evasiva, è vero; ma rappresenta il primo

tentativo compiuto in Italia di estendere, in un documento costituzionale, la portata dei principi democratici oltre la sfera dei rapporti giuridico-politici.

Con questo auspicio si chiude così l'esperienza costituzionale del '48 italiano.